



Bologna, 18 aprile 2020

**Alla Presidente f.f. del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Avv.ta Maria Masi
Mail: presidenza@consigionazionaleforense.it**

**Al Coordinatore dell' ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE ROMA
Avv. Giovanni Malinconico
Mail: amministrazione@organismocongressualeforense.news**

Ai Sigg.ri Presidenti delle Unioni Regionali Forensi

Ai Sigg.ri Presidenti degli Ordini Forensi d'Italia

e p.c.

**Al sig. Ministro della Giustizia
PEC: gabinetto.ministro@giustiziacert.it
PEC: capo.gabinetto@giustiziacert.it**

**Al Sig. Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura
PEC: protocollo.csm@giustiziacert.it**

Oggetto: Giustizia Amministrativa - Art. 36 del D. L. 8 aprile 2020 n. 23

Come è noto l'articolo 36 del D. L. 8 aprile 2020 n. 23 ha previsto la proroga dal 15 aprile al 11 maggio 2020 della sospensione dei termini processuali e dei rinvii di udienza di cui all'art. 83 del D.L. n. 18/2020.

Il comma 3 dello stesso articolo 36, viceversa, ha inopinatamente adottato una soluzione differente per i giudizi amministrativi, disponendo la loro ripresa a "pieno regime" dal prossimo 16 aprile, con limitazione della sospensione ai soli termini per la notificazione dei ricorsi.

Il nuovo regime processuale – vigente nel periodo dal 15 aprile al 30 giugno 2020 – in deroga al Codice del Processo Amministrativo prevede la trattazione di tutte le controversie (sia cautelari che di merito) sulla base degli atti depositati,

senza discussione orale e senza possibilità per l'Avvocato di chiedere la trattazione dell'udienza mediante collegamento "da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza" (secondo la previsione dell'art. 3, co. 5 D.L. n. 11/2020, ora abrogato).

Come già rilevato da molti osservatori e, soprattutto, dalle Associazioni specialistiche degli Avvocati amministrativisti, si tratta di una disciplina, peraltro adottata omettendo ogni confronto con le Istituzioni forensi, ingiustificatamente diversificata e complessivamente inaccettabile.

Infatti, a fronte di un'emergenza epidemiologica i cui effetti coinvolgono, purtroppo, la generalità degli operatori di Giustizia (in primo luogo Magistrati, Avvocati e personale di cancelleria), non si comprendono le ragioni della mancata sospensione dei termini processuali e dei criteri di trattazione delle udienze anche nell'ambito della giurisdizione amministrativa.

E' poi assolutamente inammissibile l'onere, **posto a carico dei soli avvocati amministrativisti**, di riprendere in modo integrale l'attività professionale al fine di assolvere correttamente al mandato ricevuto (mediante riapertura degli studi, ricevimento clienti, etc.) in un contesto che, viceversa, vede ancora stringenti limitazioni alle attività professionali (in talune province ancora più drastiche), alla circolazione e alla possibilità di intrattenere normali relazioni interpersonali.

E' inconcepibile, infine, che delicatissime questioni applicative siano state affidate all'interpretazione della Relazione Illustrativa del Decreto Legge, nella totale assenza di un chiaro disposto normativo.

Quanto sopra premesso, **l'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia - Romagna**

RITIENE

che la disciplina processuale in vigore dal 16 aprile al 30 giugno 2020 e derogatoria al Codice del Processo Amministrativo comporti una grave lesione del contraddittorio e, quindi, del corretto esercizio della difesa tecnica assegnato all'Avvocatura all'interno del processo;

che tali limitazioni comportino, conseguentemente, un'inaccettabile compromissione del diritto di agire e di difendersi in giudizio sancito dall'art. 24 della Costituzione

INVITA

il **Legislatore** a prendere immediatamente atto delle conseguenze determinate dall'illegittimo assetto normativo introdotto dall'art. 36 del D. L. 8 aprile 2020 n. 23, emanando i necessari provvedimenti emendativi e correttivi

CHIEDE

al **CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**, in rappresentanza di tutte le Istituzioni Forensi, nonché **all'ORGANISMO CONGRESSUALE FORENSE** di assumere ogni necessaria iniziativa a tutela del corretto ed effettivo esercizio della difesa tecnica assegnata all'Avvocatura, anche davanti agli organi della Giustizia Amministrativa

Bologna, 18 aprile 2020

Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia- Romagna

Il Presidente

Mauro Cellarosi

